

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**PONTEDERA & TECNOLOGIA
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IN SIGLA PONT-TECH SOC.
CONS. A R.L.**



QZQZT9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PONTEDERA (PI) VIALE RINALDO PIAGGIO 32 CAP 56025 STRADARIO 21400
Indirizzo PEC	pont-tech@pec.it
Numero REA	PI - 118055
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01362920504
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01362920504 Data di iscrizione: 30/05/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/03/1996
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', CON SCOPI CONSORTILI E NON LUCRATIVI, SI PROPONE COME SCOPO LA RICERCA E LA DIFFUSIONE DEI SUOI METODI E DEI SUOI RISULTATI, LO SVILUPPO SPERIMENTALE, IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. AL CONSIGLIO SPETTA PERTANTO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DI: ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01362920504 del Registro delle Imprese di PISA Precedente numero di iscrizione: PI-1996-79816 Data iscrizione: 30/05/1996
------------------------------------	--

sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/05/1996
----------------	--

informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 19/03/1996
---------------------------------	---------------------------------------

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2100
-----------------------------	--------------------------

scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/1996 Scadenza esercizi successivi: 31/12
--------------------------	---

organi amministrativi	consiglio di amministrazione (in carica)
------------------------------	---

collegio sindacale	Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2
---------------------------	--

Oggetto sociale

LA SOCIETA', CON SCOPI CONSORTILI E NON LUCRATIVI, SI PROPONE COME SCOPO LA RICERCA E LA DIFFUSIONE DEI SUOI METODI E DEI SUOI RISULTATI, LO SVILUPPO SPERIMENTALE, IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE PROVINCIA PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI, DI ASSISTENZA GESTIONALE E DI SUPPORTO TECNICO IN SPECIE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ANCHE MEDIANTE LA MESSA A FRUTTO, IN MANIERA CONSORTILE, DELLE PERTINENTI CONOSCENZE POSSEDUTE NEL PROPRIO CAMPO DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI ALLA SOCIETA', ONDE CONTRIBUIRE INDIRETTAMENTE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL COMUNE DI PONTERA E DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE: A TAL FINE LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' PARTECIPARE E PROMUOVERE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, ADERIRE A COMITATI E PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI, ENTI E CONSORZI, NONCHE' ACQUISIRE PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN SOCIETA' CHE ABBIANO SCOPI COMPLEMENTARI O CONNESSI AL PROPRIO. LA SOCIETA' OPERA IN SINTONIA CON LA RETE REGIONALE DELL'ALTA TECNOLOGIA E IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA TOSCANA OCCIDENTALE, PER LA REALIZZAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DI UN POLO TECNOLOGICO A PONTERA, AREA IL CUI RUOLO INDUSTRIALE, SVOLTO SIA DALLA GRANDE COME DALLA PICCOLA IMPRESA, E' STORICAMENTE AFFERMATO. LA SOCIETA', PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA INDICATI, POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA, PROGETTI DI RICERCA E COMMESSE DI RICERCA ANCHE CON PARTNERS E COMMITTENTI RESIDENTI AL DI FUORI DELL'AREA DI ELEZIONE. A TAL FINE LA SOCIETA', TRA L'ALTRO, CURERA' PARTICOLARMENTE IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE ALLE PMI, LA CONSULENZA TENDENTE ALLA DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ASSISTENZA ALLE IMPRESE NELLA RAZIONALIZZAZIONE GESTIONALE E NELL'ALLARGAMENTO DELLE PROSPETTIVE DI MERCATO ED, IN GENERE, OGNI ALTRA AZIONE IDONEA ALL'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE NEL CITATO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. L'OGGETTO SOCIALE SARA' COMUNQUE PERSEGUITO IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREVISTI DALLE LEGGI DI AGEVOLAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DALLE AZIONI DI SVILUPPO DELLE AREE A DECLINO INDUSTRIALE E DAGLI ORIENTAMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE DELLA REGIONE TOSCANA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA': A) ACQUISTARE, COSTRUIRE, GESTIRE CENTRI DI RICERCA. POTRA' ALTRESI' PERMUTARE, ACQUISIRE PER SUCCESSIONE O DONAZIONE, CONDURRE IN LOCAZIONE, RICEVERE IN COMODATO O IN USO, ANCHE CON CONTRATTO ULTRANOVENNALE, FABBRICATI, PERTINENZE, IMPIANTI E/O ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ED IN PARTICOLARE CURARE IL RECUPERO URBANISTICO, IL RESTAURO ARCHITETTONICO ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DI IMMOBILI DISMESSI PER DESTINARLI, COERENTEMENTE CON GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETA', AD UN NUOVO E PROFICUO IMPIEGO, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DIRETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' STESSA OPPURE, INDIRETTAMENTE, ATTRAVERSO CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI COMODATO, VENDITA E SIMILI; B) FACILITARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI INCUBATORI AZIENDALI; C) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; D) PRESTARE A FAVORE DEI SOCI O, PREVIA CONFORME DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, DI TERZI - AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE. PER SVOLGERE AL MEGLIO LA PROPRIA ATTIVITA', LA SOCIETA' SI AVVALE DI UN COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO, NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI VARIABILE DA TRE A CINQUE.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

AL CONSIGLIO SPETTA PERTANTO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DI:

- CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI;
- REDIGERE I BILANCI E I CONTI CONSUNTIVI;
- AUTORIZZARE IL PRESIDENTE ALLA STIPULA DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRATTI E LE CONVENZIONI DI OGNI GENERE, PURCHE' ATTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO L'ACQUISTO, L'ALIENAZIONE, L'APERMUTA, LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SUGLI STESSI;
- ACCONSENTIRE AD ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI ED ANNOTAZIONI IPOTECARIE;
- CONFERIRE PROCURE, SIA GENERALI CHE SPECIALI;
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA', FISSANDONE LE MANSIONI E LE RETRIBUZIONI;
- ASSUMERE COMPARTICIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 5 DEL PRESENTE STATUTO;
- RICHIEDERE AFFIDAMENTI BANCARI ED UTILIZZARE I MEDESIMI, PRELEVANDO ALLO

SCOPERTO NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI STESSI;
- EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, SCONTARE CAMBILI, ASSEGNI, ED ALTRI TITOLI ALL'ORDINE.
- FARE QUALUNQUE OPERAZIONE, ANCHE SU TITOLI DI STATO NOMINATIVI E/O VINCOLATI;
- COSTITUIRE O RITIRARE I DEPOSITI CAUZIONALI;
- COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA SOLAMENTE ECCEZIONE PER QUELLI RISERVATI DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE TUTTE O PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONE AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO ANCHE NON SOCIO ED AL DI FUORI DEI PROPRI MEMBRI, DETERMINANDONE I POTERI. LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 30 (TRENTA).
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ALTRESI' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO, PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPOSTO DA NON PIU' DI 5 MEMBRI, TRA CUI IL VICE PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.
LA FIRMA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA SPETTANO AL PRESIDENTE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ANCHE, CON LA DELIBERAZIONE ASSUNTA ALL'UNANIMITA' DAI SUOI COMPONENTI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE, OVVERO, ANCHE DISGIUNTAMENTE, ALTRI SUOI MEMBRI, A SPENDERE PERMANENTEMENTE LE FIRME SOCIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI DELIBERAZIONI.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PROVEDE ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO E LO PRESENTA AI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. IL BILANCIO PUO' ESSERE PRESENTATO AI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE QUALORA, A GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA E ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA'. DAGLI UTILI NETTI DELL'ESERCIZIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALMENO ALLA VENTESIMA PARTE DI ESSI DESTINATA A RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. LA RIMANENTE PARTE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E' INTERAMENTE REINVESTITA NELLE ATTIVITA' SOCIALI (RICERCA, DIFFUSIONE DEI RISULTATI, FORMAZIONE), IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. GLI UTILI NETTI, DEDOTTA LA SOMMA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DOVRANNO ESSERE REINVESTITI IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEDOTTA COMUNQUE UNA QUOTA ULTERIORE DEL 20% PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE DA DESTINARE AD APPOSITA RISERVA. LA SOCIETA' INVIERA' OGNI SEI MESI AGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI ED ALLA SCUOLA PARTECIPANTI UNA RELAZIONE CONCERNENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI FINI PERSEGUITI, COMPLETO DI DATI PREVISIONALI, DI GESTIONE E INVESTIMENTO. COPIA DEI BILANCI PREVISIONALI E CONSUNTIVI DELLA SOCIETA' SARANNO TRASMESSI AGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ENTRO 15 GIORNI DALL'APPROVAZIONE.

deposito statuto aggiornato

ADEGUATO LO STATUTO SOCIALE IN OTTEMPERANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 26 COMMA1 DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. LGS 175/2016) MODIFICANDO GLI ARTICOLI QUATTRO, DIECI, UNDICI, QUATTORDICI, QUINDICI, SEDICI, E DICIANNOVE

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2017 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	STATUTO	
	della società consortile a responsabilità limitata	
	"Pontedera & Tecnologia - Società consortile a responsabilità	
	limitata" in sigla	
	"Pont-Tech soc. cons. a r.l."	
	E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile	
	una società consortile a responsabilità limitata con la deno-	
	minazione:-	
	"Pontedera & Tecnologia - Società consortile a responsabilità	
	limitata"	
	in sigla "Pont-Tech soc. cons. a r.l."	
	La società è promossa e costituita dal Comune di Pontedera,	
	dall'Amministrazione Provinciale di Pisa, dalla Scuola Supe-	
	riore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di	
	Pisa, dalla società Piaggio & C. S.p.A. di Pontedera. I pro-	
	motori sono Soci fondatori della Società.	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE	
	La società, con scopi consortili e non lucrativi, si propone	
	come scopo la ricerca e la diffusione dei suoi metodi e dei	
	suoi risultati, lo sviluppo sperimentale, il trasferimento di	
	tecnologie e la formazione nell'ambito della programmazione	
	dell'Ente Provincia per quanto di sua competenza, nonché la	
	prestazione di servizi informativi, di assistenza gestionale	
	e di supporto tecnico in specie alle piccole e medie imprese,	
	anche mediante la messa a frutto, in maniera consortile, del-	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

A tal fine la società, tra l'altro, curerà particolarmente il trasferimento dell'innovazione alle PMI, la consulenza tendente alla diversificazione dei prodotti, l'assistenza alle imprese nella razionalizzazione gestionale e nell'allargamento delle prospettive di mercato ed, in genere, ogni altra azione idonea all'attuazione dell'oggetto sociale nel citato

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	contesto socio-economico.	
	L'oggetto sociale sarà comunque perseguito in coerenza con	
	gli obiettivi previsti dalle leggi di agevolazione e di in-	
	centivazione della ricerca dalle azioni di sviluppo delle	
	aree a declino industriale e dagli orientamenti di politica	
	industriale della Regione Toscana.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà:-	
	a) acquistare, costruire, gestire Centri di ricerca. Potrà	
	altresì permutare, acquisire per successione o donazione,	
	condurre in locazione, ricevere in comodato o in uso, anche	
	con contratto ultranovennale, fabbricati, pertinenze, impian-	
	ti e/o altri beni mobili ed immobili, ed in particolare cura-	
	re il recupero urbanistico, il restauro architettonico ed il	
	ripristino funzionale di immobili dismessi per destinarli,	
	coerentemente con gli scopi e gli obiettivi della società, ad	
	un nuovo e proficuo impiego, attraverso l'utilizzo diretto da	
	parte della società stessa oppure, indirettamente, attraverso	
	contratti di locazione, anche finanziaria, di comodato, ven-	
	dita e simili;	
	b) facilitare la nascita di nuove attività imprenditoriali,	
	anche mediante la realizzazione e la gestione di incubatori	
	aziendali;	
	c) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	le;	
	d) prestare a favore dei soci o, previa conforme deliberazio-	
	ne dell'Assemblea, di terzi avalli, fideiussioni ed ogni al-	
	tra garanzia anche reale. Per svolgere al meglio la propria	
	attività, la Società si avvale di un Comitato tecnico-	
	scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e	
	composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.	
	ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. La so-	
	cietà potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata anche	
	più di una volta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI	
	1. La società ha sede in Pontedera (PI) all'indirizzo risul-	
	tante presso il competente registro delle imprese ai sensi	
	dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al Codice	
	Civile.	
	Sedi secondarie possono essere aperte in altre località, su	
	delibera dell'Assemblea dei Soci. Il trasferimento di sede	
	nell'ambito dello stesso Comune può essere deciso dall'organo	
	amministrativo.	
	2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la socie-	
	tà, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal li-	
	bro soci. Eventuali variazioni di domicilio devono essere co-	
	municate a cura degli interessati a mezzo lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento.	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

TITOLO II		
CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE,		
FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO		
ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI		
1. Il capitale sociale è di euro 469.069,00 (quattrocentoses-		
santanovemila sessantanove virgola zero zero) diviso in quote		
ai sensi dell'art. 2463 n. 4) c.c.		
Salvo il versamento del 25% del capitale sociale all'atto		
della costituzione, l'ulteriore versamento dei conferimenti		
corrispondenti alle quote sottoscritte dovrà essere effettua-		
to nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Ammini-		
strazione, salvo che la delibera presa dall'assemblea in sede		
di aumento del Capitale sociale, non abbia preventivamente		
determinato specifiche modalità per la sottoscrizione ed il		
versamento.		
Si applica il disposto dell'art. 2466 c.c. ma il diritto di		
preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è ri-		
conosciuto ai soci, pro-quota di partecipazione al Capitale		
Sociale.		
2. I soci non possono cedere più del 50% della propria quota		
per 10 anni dall'iscrizione nel Libro Soci. I soci hanno il		
diritto di prelazione pro-quota sulle quote che altri soci		
intendano cedere in tutto o in parte. A tal fine il socio		
alienante deve darne comunicazione agli altri soci ed al Con-		
siglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata		

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Informazioni societarie • 12 di 34

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	blea, che deve deliberare sull'argomento, con le maggioranze	
	sopra indicate, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non si tenga	
	l'assemblea dei soci, l'assenso si ha per dato.	
	3. Il Capitale Sociale è diviso in quote ai sensi dell'art.	
	2463 del codice civile.	
	ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'	
	1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma	
	versata possono essere effettuati dai soci, anche non in pro-	
	porzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale,	
	con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per	
	tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.	
	2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai	
	soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
	ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO	
	La società può emettere titoli di debito, in conformità a	
	quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci	
	assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più	
	della metà del capitale sociale.	
	La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni	
	del prestito e le modalità del rimborso.	
	ARTICOLO 8 - SOCI DEL CONSORZIO	
	Possono essere soci sia enti pubblici, anche territoriali,	
	che soggetti privati.	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	La cessione delle quote o di parte di esse a terzi è ammessa	
	solo se previamente autorizzata con delibera dell'Assemblea	
	adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresen-	
	tino la maggioranza del Capitale Sociale.	
	In caso di aumento del Capitale Sociale l'aumento stesso sarà	
	offerto in opzione ai soci, salvo il disposto di cui ai suc-	
	cessivi capoversi.	
	Qualora l'aumento del capitale deliberato, non venga sotto-	
	scritto in tutto o in parte da alcuni soci, agli altri spet-	
	terà il diritto di sottoscrivere la parte del capitale inop-	
	tata in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta	
	prima dell'aumento ed anche in misura superiore se tutta la	
	parte inoptata dell'aumento non venisse sottoscritta intera-	
	mente dagli altri soci, secondo il criterio proporzionale.	
	Qualora, a seguito del mancato o parziale esercizio del di-	
	ritto di accrescimento, come sopra specificato, l'aumento del	
	Capitale Sociale non venga in tutto o in parte sottoscritto	
	dai soci, questo potrà essere sottoscritto da terzi, purchè	
	vi sia la decisione dell'assemblea dei soci, presa col voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi	
	del capitale Sociale. Il diritto di opzione può essere esclu-	
	so o limitato, col voto favorevole dell'assemblea dei soci,	
	che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.	
	TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI	
	ARTICOLO 9 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della	
	società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione	
	dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate con delibera-	
	zione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla ba-	
	se del consenso espresso per iscritto dai soci stessi.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e	
	all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti	
	o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2473 c.c..	
	Gli atti relativi all'ammontare ed alla sottoscrizione del	
	capitale sociale, nonché alle modifiche dello statuto obbli-	
	gano gli Enti Locali solo dopo che siano stati approvati dai	
	rispettivi consigli.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i	
	diritti riguardanti l'amministrazione della società eventual-	
	mente attribuiti a singoli soci;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale e/o del revisore e/o del sindaco unico;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svol-	
	gimento della liquidazione;	
	7) le altre decisioni che la legge o il presente statuto ri-	
	servano in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimen-	
	ti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto va-	
	le in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni	
	dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto	
	dalla legge.	
	L'assemblea dei soci non può istituire organi diversi da	
	quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
	ARTICOLO 11 - DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE	
	L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:	
	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale nei soli casi di particolare urgenza, purché	
	nell'ambito del territorio nazionale;	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	b) è possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con inter-	
	venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante;	
	c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dal	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	presidente del C.d.A. con avviso contenente il giorno, il	
	luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da	
	trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'assemblea; nell'avviso di convoca-	
	zione può essere prevista una data ulteriore di seconda con-	
	vocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita,	
	comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime	
	maggioranze previste per la prima convocazione; l'avviso deve	
	essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci,	
	oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta	
	elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio	
	e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inatti-	
	vità dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convo-	
	cata dall'eventuale organo di controllo;	
	d) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costitui-	
	ta quando è presente l'intero capitale sociale, sono presen-	
	ti, oppure risulta che sono stati informati della riunione,	
	tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo	
	di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argo-	
	mento;	
	e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata	
	dalla società;	
	f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risul-	
	tati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale;	
	g) La presidenza dell'assemblea, secondo la composizione	
	dell'organo amministrativo, compete al presidente del consi-	
	glio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento	
	del presidente, al consigliere più anziano di età; qualora	
	nessuno di questi possa o voglia esercitare tale funzione,	
	gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale	
	rappresentato il presidente fra i presenti;	
	h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne	
	redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presiden-	
	te; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo	
	ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da	
	lui scelto.	
	L'organo amministrativo deve comunque convocare senza ritardo	
	l'assemblea quando ne sia fatta domanda almeno dalla quinta	
	parte del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli	
	argomenti da trattare.	
	ARTICOLO 12 - DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE	
	Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.	
	Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i	
	soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della de-	
	cisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto	
	giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso	
	la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di	
	mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende	
	negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-	
	viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta	
	elettronica, e devono essere conservate dalla società.	
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono ri-	
	sultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo ammi-	
	nistrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Le decisioni dei soci, adottate in forma assembleare o in	
	forma non assembleare, sono assunte con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano più della metà del capitale socia-	
	le così come previsto dall'art. 2479-bis c.c., sia in prima	
	che in seconda convocazione, ove non diversamente stabilito	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, incluso il Presidente. Il numero degli amministratori, che possono essere anche non soci, è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Possono essere nominati amministratori coloro i quali non si trovino nelle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs 39/2013 (decreto anti-corruzione). Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

ARTICOLO 15 - DURATA

L'organo amministrativo eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla	
	loro sostituzione a norma di legge. Qualora venisse a manca-	
	re, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministrato-	
	ri, l'intero Consiglio di Amministrazione s'intenderà decadu-	
	to, e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei	
	soci per dar luogo a nuove elezioni; qualora venisse a manca-	
	re la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, la convocazione verrà effettuata a cura del Presidente	
	del Collegio Sindacale o dal sindaco unico.	
	In caso di cessazione e/o decadenza dell'organo amministrati-	
	vo, questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione	
	sino alla nomina del nuovo organo amministrativo ed all'ac-	
	cettazione dei relativi componenti.	
	ARTICOLO 16 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINI-	
	STRAZIONE	
	Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così re-	
	golato:	
	A) Presidenza	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente	
	della società eletto direttamente dall'Assemblea dei soci con	
	la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere al suo interno	
	il Vice Presidente, ma esclusivamente quale figura in sosti-	
	tuzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento,	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	Non possono ricoprire la carica di amministratore, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito, chi è stato condannato ad una pena comportante l'in-	
	terdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi, nonché coloro che abbiano interessi in con-	
	flitto con quelli societari, in conformità a quanto previsto	
	dall'art. 2391 del codice civile. L'Assemblea può determinare	
	un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e/o	
	per chi svolge le funzioni delegate ai sensi del successivo	
	punto E), ma non è consentita la corresponsione di gettoni	
	presenza o premi di risultato. Non è altresì consentito cor-	
	rispondere trattamenti di fine mandato.	
	A tali soggetti spetta comunque il rimborso delle spese so-	
	stenute in dipendenza dall'incarico.	
	B) Riunioni	
	Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale del-	
	la Regione Toscana, almeno una volta ogni 6 mesi su convoca-	
	zione del presidente, tutte le volte che se ne presenti la	
	necessità o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri, ovvero dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominato,	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico, se nominato.	
	Salvo il caso previsto al comma precedente, per la validità	
	delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma a	
	parità di voti prevale quello del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ov-	
	vero, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, ov-	
	vero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più	
	anziano di età.	
	C) Decisioni	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Salvo i casi di cui all'art. 2463 codice civile, le decisioni	
	del consiglio di amministrazione possono essere adottate -	
	anziché mediante deliberazione collegiale mediante consulta-	
	zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto	
	da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli ammi-	
	nistratori comunica a tutti gli altri il testo della decisio-	
	ne proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni	
	entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede so-	
	ciale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata	
	risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato;	
	dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento og-	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	getto della decisione e il consenso alla stessa; le comunica-	
	zioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di	
	verificarne la provenienza e di avere riscontro della rice-	
	zione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con	
	lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica,	
	e devono essere conservate dalla società; le decisioni si re-	
	putano validamente adottate qualora entro il termine suddetto	
	pervengano presso la sede sociale le dichiarazioni di appro-	
	vazione della maggioranza dei consiglieri.	
	D) Verbalizzazioni	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione devono risulta-	
	re da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a nor-	
	ma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario	
	nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.	
	E) Delega di poteri	
	Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni, determinando i limiti della delega ad un ammini-	
	stratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora preven-	
	tivamente autorizzata dall'assemblea.	
	Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono	
	cumulabili.	
	ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della società.	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	Al consiglio spetta pertanto, a titolo meramente esemplifica-	
	tivo di:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;	
	b) redigere i bilanci e i conti consuntivi;	
	c) autorizzare il Presidente alla stipula di tutti gli atti,	
	i contratti e le convenzioni di ogni genere, purché attinenti	
	all'oggetto sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione,	
	la permuta, la locazione di beni mobili ed immobili e la co-	
	stituzione di diritti reali sugli stessi;	
	d) acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni	
	ipotecarie;	
	e) conferire procure, sia generali che speciali;	
	f) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	g) assumere partecipazioni in società nei limiti di cui	
	all'art. 2 del presente statuto;	
	h) richiedere affidamenti bancari;	
	i) emettere, accettare, avallare, girare, scontare cambiali,	
	assegni ed altri titoli all'ordine;	
	j) fare qualunque operazione, anche su titoli di Stato nomi-	
	nativi e/o vincolati;	
	k) costituire o ritirare i depositi cauzionali;	
	l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione, fatta solamente eccezione per quelli riservati	
	dal presente Statuto all'Assemblea.	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte	
	delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per tutti quei	
	poteri che la legge o il presente statuto riservano alla	
	esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, ad un	
	Amministratore Delegato, nonché a procuratori per particolari	
	atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tec-	
	nico Scientifico composto fino a tre membri da scegliere tra	
	docenti universitari ed esperti di chiara fama. Il comitato	
	Tecnico Scientifico ha compiti consultivi sull'indirizzo del-	
	le attività scientifiche e tecnologiche della società. Il	
	Consiglio di Amministrazione disciplina a mezzo di apposito	
	regolamento la durata ed il funzionamento di detto organo e	
	ne determina le spettanze.	
	ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La legale rappresentanza della società spetta al Presidente	
	e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, agli amministratori	
	delegati ed ai procuratori.	
	Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed esercita gli altri poteri riservatigli dal	
	presente statuto e/o quelli conferitigli dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Nel caso di sua assenza o impedimento, anche se temporanei, i	
	suoi poteri, anche di legale rappresentanza, vengono eserci-	
	tati dal Vice Presidente, ove nominato.	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Statuto aggiornato al 30-06-2017

	Il Presidente firma gli atti della società e ne ha legale	
	rappresentanza, anche in giudizio.	
	Il Presidente può, previamente autorizzato dal Consiglio, ov-	
	vero, nei casi di urgenza, ottenendo dallo stesso la ratifica	
	del proprio operato, promuovere azioni giudiziarie così come	
	resistervi, in ogni grado di giurisdizione, nominando all'uo-	
	po avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.	
	ARTICOLO 19 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE	
	L'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per	
	legge, che esercita anche la revisione legale dei conti, per-	
	tanto i relativi componenti dovranno essere scelti tra gli	
	iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del de-	
	creto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Ai sensi dell'art.	
	2477 del codice civile l'organo di controllo potrà essere	
	collegiale (collegio sindacale) oppure monocratico (sindaco	
	unico). Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nel caso	
	in cui venga nominato il collegio sindacale, gli enti locali	
	partecipanti nominano 2 membri effettivi, tra cui il Presi-	
	dente, ed un supplente, con deliberazione assunta con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggio-	
	ranza del Capitale Sociale detenuto da tali Enti.	
	I restanti sindaci saranno nominati dall'Assemblea dei soci,	
	alla cui deliberazione non parteciperanno i soci cui spetta,	
	a norma dell'art. 2449 Cod. Civ. la nomina diretta dei sinda-	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	ci.	
	Qualora la società opti per il collegio sindacale, la scelta	
	dei suoi componenti deve essere effettuata nel rispetto del	
	dettato normativo di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.	
	I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre	
	anni.	
	Ai membri dell'organo di controllo, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute in ragione del loro ufficio, spetta un com-	
	penso determinato dall'Assemblea al momento della nomina, ma	
	non è consentita la corresponsione di gettoni presenza.	
	TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	ARTICOLO 20 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bi-	
	lancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilan-	
	cio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qua-	
	lora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società.	
	Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una som-	
	ma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi desti-	
	nata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto	

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è interamente reinvestita nelle attività sociali (ricerca, diffusione dei risultati, formazione), in conformità alle indicazioni prese dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Gli utili netti, dedotta la somma di cui al comma precedente, dovranno essere reinvestiti in conformità alle indicazioni prese dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, dedotta comunque una quota ulteriore del 20% per attività di ricerca e formazione da destinare ad apposita riserva.

La Società invierà ogni sei mesi agli Organi di Governo degli Enti Locali ed alla Scuola partecipanti una relazione concernente lo stato di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati previsionali, di gestione e investimento.

Copia dei bilanci previsionali e consuntivi della Società saranno trasmessi agli Enti Locali partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori ed i compensi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE	
	ARTICOLO 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin-	
	daci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rap-	
	porto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, com-	
	posto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dal-	
	la richiesta fatta dalla parte più diligente in conformità al	
	regolamento della Camera Arbitrale di Pisa.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincola-	
	tivo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da	
	ogni formalità di procedura.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le even-	
	tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale.	

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

ARTICOLO 23 - RINVIO

Firmato Marco Giusti - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Statuto aggiornato al 30-06-2017

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS...
Codice fiscale: 01362920504

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia
ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Pisa, lì 28 giugno 2017